

---

# La clausola penale di un contratto non ha tassazione autonoma

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 19 SETTEMBRE 2024 | Angelo Busani

---

Anche per l'agenzia delle Entrate la clausola penale non è soggetta ad autonoma tassazione con l'imposta di registro, in ragione della sua accessorietà rispetto al contratto nel quale è inserita. La tassazione del contratto in cui è presente la penale "assorbe", infatti, la rilevanza tributaria della clausola penale. È questa l'affermazione che si legge nella risposta a interpello 185 del 18 settembre 2024 con la quale l'agenzia si conforma finalmente alle ripetute indicazioni provenienti dalla Cassazione che aveva già deciso nel senso oggi accolto dalle Entrate sia con la sentenza 30983 del 7 novembre 2023 (si veda «Il Sole 24 Ore» dell'8 novembre 2023) che con la sentenza 3466/2024. Il ragionamento che supporta la sottrazione della penale all'applicazione dell'imposta di registro si fonda sul disposto del comma 2 dell'articolo 21 del Dpr 131/1986 (Testo unico dell'imposta di registro), secondo il quale la pluralità delle disposizioni contenute in un dato atto genera una sola tassazione (quella afferente alla disposizione dalla quale deriva l'imposta più elevata) quando le disposizioni «derivano necessariamente, per loro intrinseca natura, le une dalle altre»; quando invece manchi questa derivazione, ciascuna clausola deve essere autonomamente tassata. Viene rilevato che la penale non è una clausola dotata di un'autonomia a sé in quanto non ha una causa "propria", distinta da quella del contratto in cui è inserita, ma ha un ruolo servente e rafforzativo, intrinseco al contratto nel quale è contenuta. Il percorso per giungere all'orientamento oggi accolto è stato lungo e accidentato, perché è consistito in una pluridecennale e spinosa differenza di vedute tra fisco e contribuenti, mai sopita probabilmente perché, dal lato del contribuente, non si è mai insistito più di tanto: si sta parlando infatti dell'applicazione di un'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro, in quanto la penale è una clausola contrattuale sottoposta a condizione sospensiva (l'inadempimento del contraente che con la penale si intende presidiare). Cioè un importo che sconsiglia in radice l'attivazione di un contenzioso e induce ad acquietarsi verso la pretesa del fisco, pur se appaia ingiusta. L'agenzia delle Entrate aveva più volte ribadito (ad esempio, nelle risoluzioni 310388/1990 e 91/E/2004; nella nota della Dre Lombardia del 12 luglio 2013 e nella nota della Dre Lazio del 16 maggio 2016; nonché nella risposta a interpello 246/2022) che la clausola penale avrebbe una propria individualità e, come tale, avrebbe dovuto essere tassata in quanto disposizione a se stante «avente contenuto patrimoniale». La giurisprudenza di merito ha oscillato tra le poche decisioni che hanno accolto l'opinione allora sostenuta dall'agenzia delle Entrate e le molte che l'hanno contrastata per le stesse ragioni che sono state adottate dalla Cassazione a sostegno delle sue predette decisioni del 2023 e del 2024 circa la non applicabilità dell'imposta di registro alla clausola penale. Con la risposta 185/2024 dunque si stabilisce definitivamente che la clausola penale, essendo preordinata a sostenere l'esatto adempimento delle obbligazioni originate dal contratto nel quale è contenuta, non ha pertanto una sua autonomia, ma ha una funzione intrinseca al contratto in cui è inserita e dunque è da considerare un tutt'uno con il contratto nel quale viene pattuita. © RIPRODUZIONE RISERVATA